

ART. 1 - OGGETTO

La Comunità Alloggio (ex Casa Zanuttini) di via Carnia in Feletto Umberto è gestita dal Comune di Tavagnacco al fine di offrire una sistemazione alloggiativa temporanea a persone adulte, in condizioni di comprovata necessità, in stato di disagio o di contingenti difficoltà economiche, a cui i familiari non sono in grado di dare sostegno e accoglienza, o comunque in attesa di una diversa collocazione.

La struttura, composta da n. 6 minialloggi, è in grado di ospitare non più di due persone per alloggio.

L'Ammissione alla stessa è curata dai Servizi sociali del Comune che seguirà le situazioni di particolare disagio in un programma di sostegno e recupero, anche con la disponibilità delle assistenti domiciliari e dei gruppi di volontariato locale, nella guida per la vita domestica, con tempi e modalità definite.

ART. 2 - DESTINATARI

All'assegnazione potranno concorrere i cittadini maggiorenni residenti da almeno 6 mesi sul territorio comunale, salvo deroghe adeguatamente motivate proposte dall'Assistente Sociale circa la residenza, concesse dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione istituita dall'articolo 3 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) sentenza esecutiva di sfratto;
- b) condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza, dichiarata inabitabile/inagibile dai competenti organi;
- c) situazioni di temporaneo disagio economico;
- d) particolari necessità derivate da motivi di carattere socio – sanitario ed assistenziale, che siano state al riguardo valutate dal servizio sociale comunale,
- e) genitore solo con figlio minore a carico in situazioni di comprovato bisogno;
- f) situazioni che rientrino in un programma di sostegno e di riabilitazione del servizio sociale comunale;
- g) in caso di situazioni di estremo disagio, gravi situazioni familiari o in caso di calamità naturali.

Non possono essere ospitati per particolari e specifiche necessità di assistenza alcolisti, tossicodipendenti, persone affette da gravi disturbi psichici o da gravi malattie, che richiedono adeguati programmi di carattere terapeutico sanitario.

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE E GRADUATORIA

Le domande di ammissione, integrate dall'attestazione I.S.E.E. del richiedente, vanno presentate in carta semplice su modello predisposto dal servizio sociale all'Amministrazione Comunale.

L'istruttoria della relativa domanda e l'accertamento dei requisiti sono di competenza del Servizio Sociale Comunale, che stende un programma finalizzato a restituire alla persona ospite, fiducia nelle sue capacità,

stima di sé e del suo pensiero, ad affermare la propria autonomia e a costruire una progettualità per il futuro.

La graduatoria viene redatta dal Servizio sociale comunale, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale, che con proprio atto ne dispone l'approvazione, sentita la Commissione istituita dall'articolo 3 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

ART.4 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei mini – alloggi avrà solo carattere temporaneo, di norma un anno, rinnovabile a seguito di relazione motivata dell'Assistente sociale, in presenza di particolari necessità e subordinata al rispetto del programma fissato dagli operatori. Il rinnovo verrà disposto:

- a) con atto del Responsabile del servizio, qualora il parere della Commissione istituita dall'articolo 3 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici sia conforme alla proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale;
- b) con atto della Giunta Comunale qualora le soluzioni proposte dalla Commissione Comunale di cui sopra siano difformi dalla proposta dell'Ufficio Servizi Sociali.

L'assegnazione non pregiudica i diritti e le prerogative previste dalle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica. All'uopo l'Ufficio Servizi sociali provvederà a coadiuvare gli assegnatari nella redazione e presentazione della domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica presso l'ATER competente, qualora gli stessi non si fossero attivati autonomamente in tal senso.

ART. 5 – COMPARTECIPAZIONE DEGLI ASSEGNATARI

Gli Uffici provvederanno a richiedere agli ospiti la corresponsione di un canone mensile d'affitto, quantificato dalla Giunta comunale, e rapportato alla loro capacità contributiva (ISEE).

Resta nelle funzioni e nella possibilità della Giunta richiedere verifiche a campione delle dichiarazioni ISEE.

Gli assegnatari sono tenuti, altresì, al pagamento di tutte le spese relative alle utenze, quali acqua, luce, gas.

ART. 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari hanno i seguenti obblighi:

1. sottoscrivere regolare atto di immissione nel possesso dell'alloggio assegnato, contenente l'impegno all'assoluto rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento
2. partecipare a tutte le riunioni collettive e agli incontri individuali, che si terranno periodicamente con gli operatori, per garantire la verifica della realizzazione del programma steso dal servizio sociale comunale e la valutazione della situazione specifica

3. rispettare il decoro dell'alloggio e di tutti gli oggetti in essa contenuti, che fanno parte del patrimonio del Comune;
4. pagare le spese relative alle utenze ed eventuale canone d'affitto;
5. rilasciare immediatamente l'alloggio in caso di assegnazione da parte dell'Ater di alloggio di edilizia pubblica, di reperimento di altre soluzioni abitative o comunque nel caso di scadenza naturale, con conseguente sottoscrizione di verbale di rilascio dell'alloggio e restituzione delle chiavi.

Gli ospiti sono responsabili dei danni alle persone e alle cose e quindi sono tenuti a risarcire quelli provocati da loro e dai conviventi. Qualora il patrimonio mobiliare ed immobiliare fosse trovato danneggiato o distrutto per causa imputabile agli assegnatari, gli stessi saranno immediatamente allontanati con tutti i provvedimenti richiesti dalla gravità del caso specifico.

Le attività di gestione della casa sono garantite dagli ospiti maggiorenni che vi abitano.

L'uso degli spazi comuni condominiali deve avvenire nel rispetto degli altri ospiti e degli operatori del servizio comunale.

Quando l'ospite lascia definitivamente l'alloggio deve darne comunicazione al Servizio sociale e portare con sé gli effetti personali.

ART. 7 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Possano costituire motivo di revoca dell'assegnazione:

- episodi di intolleranza, aggressività o violenza;
- evidente non utilità, con riferimento al progetto del Servizio Sociale, per il soggetto alla permanenza nell'alloggio assegnato;
- assenza prolungata oltre i 30 giorni, non concordata con gli operatori, che viene considerata come abbandono definitivo dell'alloggio;
- mancato rispetto delle scadenze fissate dal servizio sociale comunale per il pagamento delle spese relative alle utenze e dell'eventuale canone d'affitto;
- assegnazione da parte dell'Ater di alloggio di edilizia pubblica o reperimento di altre soluzioni abitative.

La revoca sarà disposta con atto della Giunta comunale, sentita la Commissione istituita dall'articolo 3 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici e con relazione dell'Assistente Sociale di riferimento.

In caso di rifiuto di ottemperare alle richieste del servizio sociale comunale, si provvederà a norma di legge.

ART. 8 – EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI

La Giunta, in sede di formazione della graduatoria di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, si riserva la facoltà di non assegnare uno o più minialloggi, al fine di garantire un pronto intervento ad utenti in

situazioni di emergenza abitativa, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del presente Regolamento e di stabilire contestualmente le modalità di assegnazione degli stessi.